


0/1



Consiglio Regionale della Puglia

Oggetto: Disegno di legge: “Istituzione del Parco Naturale Regionale di Costa Ripagnola” n. 13 del 25 febbraio 2020, d’iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 1484/A

Emendamento n. ____

La lettera f) dell’art.9, co. 1, viene così sostituita “limitatamente alla zona 3 di cui all’art. 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001 e smi”.

MOTIVAZIONE ALL’EMENDAMENTO:


L’emendamento in epigrafe è motivato dalla necessità di definire il novero degli interventi ammessi all’interno del territorio del Parco coerentemente alle finalità proprie della Legge quadro sulle aree naturali protette già descritte nella relazione di accompagnamento al DDL.

CLAUSOLA DI INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere

(Mario Conca)

0/2



Consiglio Regionale della Puglia

Oggetto: Disegno di legge: “Istituzione del Parco Naturale Regionale di Costa Ripagnola” n. 13 del 25 febbraio 2020, d’iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 1484/A

Emendamento n. ____

La lettera g) dell’art.9, co. 1, viene così sostituita: “limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 % della loro superficie utile;”


MOTIVAZIONE ALL’EMENDAMENTO:

L’emendamento in epigrafe è motivato dalla necessità di definire il novero degli interventi ammessi all’interno del territorio del Parco coerentemente alle finalità proprie della Legge quadro sulle aree naturali protette già descritte nella relazione di accompagnamento al DDL.

CLAUSOLA DI INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere

(Mario Conca)



Consiglio Regionale della Puglia

Oggetto: Disegno di legge: “Istituzione del Parco Naturale Regionale di Costa Ripagnola” n. 13 del 25 febbraio 2020, d’iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 1484/A

Emendamento n. __

La lettera h) dell’art.9, co. 1, viene così sostituita: “limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza e di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;”


MOTIVAZIONE ALL’EMENDAMENTO: PROVO A SCRIVERLE

L’emendamento in epigrafe è motivato dalla necessità di definire il novero degli interventi ammessi all’interno del territorio del Parco coerentemente alle finalità proprie della Legge quadro sulle aree naturali protette già descritte nella relazione di accompagnamento al DDL.

CLAUSOLA DI INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere

(Mario Conca)



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Oggetto: Disegno di legge: "Istituzione del Parco Naturale Regionale di Costa Ripagnola" n. 13 del 25 febbraio 2020, d'iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 1484/A

Emendamento n. __

La lettera i) dell'art.9, co. 1, viene così sostituita: "Sull'intero territorio del Parco, la realizzazione di strutture così come disciplinate dall'art. 45, comma 3, lett. b3, delle NTA del PPTR funzionali a garantire l'accesso al mare."

MOTIVAZIONE ALL'EMENDAMENTO

L'emendamento in epigrafe è motivato dalla necessità di definire il novero degli interventi ammessi all'interno del territorio del Parco coerentemente alle finalità proprie della Legge quadro sulle aree naturali protette già descritte nella relazione di accompagnamento al DDL. Inoltre lo stesso è motivato dalla necessità di non consentire la realizzazione di qualsiasi struttura amovibile anche non direttamente funzionale a garantire l'accesso al mare (come invece previsto dal DDL n. 13/2020 del 25 febbraio) poiché ciò confligge con le finalità di tutela e conservazione nelle more dell'approvazione del piano del Parco.

CLAUSOLA DI INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere
(Mario Conca)

Ripagnolo

[Handwritten signature]

DISEGNO DI LEGGE
“ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE COSTA RIPAGNOLA”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Le lettere *f), g), h), i)* del comma 1 dell'articolo 9 sono sostituite con le seguenti:


- f) limitatamente alla zona 3 di cui all'articolo 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001 e s.m.i.;*
- g) limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all'articolo 3, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del quindici per cento della loro superficie utile;*
- h) limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all'articolo 3, la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi alla applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza e igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;*
- i) sull'intero territorio del Parco, la realizzazione di strutture così come disciplinate dall'articolo 45, comma 3, lettera b3) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), funzionali a garantire l'accesso al mare.”*

CLAUSOLA DI INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia

discreti
Antonella Laricchia

N. 005



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Oggetto: Disegno di Legge: "Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola" n. 13 del 25 febbraio 2020, d'iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 1484/A

Emendamento ____

verificato

L'allegato B contenente la rappresentazione cartografica del territorio del Parco è così modificato:

la porzione di territorio coincidente con l'area individuata dal PRG del Comune di Polignano a Mare:

- "Zona per attività produttive turistico alberghiere di tipo TA/1";

è inclusa nella perimetrazione del Parco ed assume la classificazione di cui alla Zonizzazione provvisoria come prevista dall'art. 3 del DDL 25 febbraio 2020, n. 13 così come riportata negli Allegati A e B al medesimo DDL.

Motivazioni dell'emendamento.


L'emendamento in epigrafe è motivato dalla necessità di rendere coerenti la perimetrazione e la relativa zonizzazione con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, così come originariamente previste dal DDL 25 febbraio 2020, n. 13 licenziato dalla Giunta Regionale e come argomentato nella relazione accompagnatoria allo stesso SDL.

Il Consigliere

(*Val. Colli*)

CLAUSOLA INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

N. 006



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Oggetto: Disegno di Legge: "Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola" n. 13 del 25 febbraio 2020, d'iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 1484/A

Emendamento ____

W. Scapellato

L'allegato B contenente la rappresentazione cartografica del territorio del Parco è così modificato:
la porzione di territorio coincidente con l'area individuata dal PRG del Comune di Polignano a Mare:

- "Maglia 15 - Nucleo zona per attività produttive turistico alberghiere di tipo TA/2";

è inclusa nella perimetrazione del Parco ed assume la classificazione di cui alla Zonizzazione provvisoria come prevista dall'art. 3 del DDL 25 febbraio 2020, n. 13 così come riportata negli Allegati A e B al medesimo DDL.

Motivazioni dell'emendamento.


L'emendamento in epigrafe è motivato dalla necessità di rendere coerenti la perimetrazione e la relativa zonizzazione con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, così come originariamente previste dal DDL 25 febbraio 2020, n. 13 licenziato dalla Giunta Regionale e come argomentato nella relazione accompagnatoria allo stesso SDL.

Il Consigliere

(*W. Scapellato*)

CLAUSOLA INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

N. 007



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

effusio

Oggetto: Disegno di Legge: "Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola" n. 13 del 25 febbraio 2020, d'iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 1484/A

Emendamento ____

L'allegato B contenente la rappresentazione cartografica del territorio del Parco è così modificato:
la porzione di territorio coincidente con l'area individuata dal PRG del Comune di Polignano a Mare:

- "Zona C2 Zona di espansione";

è inclusa nella perimetrazione del Parco ed assume la classificazione di cui alla Zonizzazione provvisoria come prevista dall'art. 3 del DDL 25 febbraio 2020, n. 13 così come riportata negli Allegati A e B al medesimo DDL.


Motivazioni dell'emendamento.

L'emendamento in epigrafe è motivato dalla necessità di rendere coerenti la perimetrazione e la relativa zonizzazione con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, così come originariamente previste dal DDL 25 febbraio 2020, n. 13 licenziato dalla Giunta Regionale e come argomentato nella relazione accompagnatoria allo stesso SDL.

Il Consigliere

(*effusio*)

CLAUSOLA INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Oggetto: Disegno di Legge: "Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola" n. 13 del 25 febbraio 2020, d'iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 1484/A

Emendamento ____

effettuato

L'allegato B contenente la rappresentazione cartografica del territorio del Parco è così modificato:

la porzione di territorio coincidente con l'area individuata dal PRG del Comune di Polignano a Mare:

- a) "Maglia 9 – Zona C4 Zona di espansione";

è inclusa nella perimetrazione del Parco ed assume la classificazione di cui alla Zonizzazione provvisoria come prevista dall'art. 3 del DDL 25 febbraio 2020, n. 13 così come riportata negli Allegati A e B al medesimo DDL.

Motivazioni dell'emendamento.


L'emendamento in epigrafe è motivato dalla necessità di rendere coerenti la perimetrazione e la relativa zonizzazione con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, così come originariamente previste dal DDL 25 febbraio 2020, n. 13 licenziato dalla Giunta Regionale e come argomentato nella relazione accompagnatoria allo stesso SDL.

Il Consigliere

(*[Handwritten Signature]*)

CLAUSOLA INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

009



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Oggetto: Disegno di Legge: "Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola" n. 13 del 25 febbraio 2020, d'iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 1484/A

Emendamento ____

ref. 009

L'allegato B contenente la rappresentazione cartografica del territorio del Parco è così modificato:

la porzione di territorio coincidente con l'area individuata dal PRG del Comune di Polignano a Mare:

- "Maglia 14 – Zona C5 Zona di espansione"

è inclusa nella perimetrazione del Parco ed assume la classificazione di cui alla Zonizzazione provvisoria come prevista dall'art. 3 del DDL 25 febbraio 2020, n. 13 così come riportata negli Allegati A e B al medesimo DDL.

Motivazioni dell'emendamento.

L'emendamento in epigrafe è motivato dalla necessità di rendere coerenti la perimetrazione e la relativa zonizzazione con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, così come originariamente previste dal DDL 25 febbraio 2020, n. 13 licenziato dalla Giunta Regionale e come argomentato nella relazione accompagnatoria allo stesso SDL.

Il Consigliere

(*[Signature]*)

CLAUSOLA INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

utilizzato

Art. _____

Sospensione dell'art. 5, comma 3 e art. 6, comma 2 del R. R. 4/2019

L'efficacia delle disposizioni contenute all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, del Regolamento Regionale n. 4 del 21 gennaio 2019 è sospesa sino al 31 dicembre 2021.

Relazione introduttiva

La presente norma sorge con la volontà di determinare, sino al termine dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di Legge da cui discende il Regolamento Regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti, nella parte in cui dispongono il divieto di esternalizzare anche in appalto a terzi la gestione delle strutture delle RSA.

Giova precisare, a tal proposito, che le uniche forme di esternalizzazione possibile, e ad oggi praticate da tutte le RSA gestite da privati, riguardano il servizio mensa, il servizio lavanderia e il servizio di pulizia.

L'immediata entrata in vigore delle norme contenute nel comma 3 dell'articolo 5 e nel comma 2 dell'articolo 6, così come dovrebbe avvenire all'esito della pronuncia del 10 luglio 2020 del Consiglio di Stato, determinerebbe di fatto la totale paralisi del funzionamento delle RSA oggetto del richiamato Regolamento Regionale, tenuto conto che le strutture in questione non avrebbero ad oggi tempi e risorse per assumere alle proprie dipendenze il personale che sino ad oggi ha svolto le attività esternalizzate.

Tale difficoltà, evidentemente, risulta ancor maggiore tenuto conto del periodo emergenziale in essere dovuto al Covid-19 e delle conseguenti e ben note difficoltà economiche, oltre che logistiche, che attengono qualsivoglia soggetto d'impresa.

La presente norma, dunque, si pone a tutela tanto dei pazienti delle strutture, i quali necessitano di un'assistenza adeguata ed efficace, ancor più alla luce delle patologie che ne determinano l'ingresso, quanto a tutela dei dipendenti delle società che gestiscono i servizi esternalizzati i quali con l'immediata entrata in vigore delle disposizioni richiamate perderebbero il proprio posto di lavoro, in un momento storico tra l'altro in cui la crisi economica correlata all'emergenza sanitaria acuirebbe le già naturali difficoltà di qualsiasi licenziamento.

(DI GIOIA) 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
X legislatura

DDL n° 13 del 25/2/2020 Istituzione Parco Naturale Costa Ripagnola Polignano
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO all'art 17 del ddl

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 14/2009 il primo periodo è sostituito dal seguente:

""1. Possono essere ampliati per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 mc, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali o misti limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 mc, da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati o altri usi consentiti dalla destinazione urbanistica vigente dell'area in cui ricade l'immobile.""

riservato

1-ter. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 14/2009 il primo periodo è sostituito dal seguente:

""1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati o altri usi consentiti dalla destinazione urbanistica vigente dell'area in cui ricade l'immobile.""

riservato

NORMA FINANZIARIA:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

FINALITA':

Con numerose sentenze, il T.A.R. Puglia ha espresso un ormai costante orientamento giurisprudenziale che non permette, tramite il semplice rilascio di titolo edilizio diretto in applicazione della LR 14/2009, interventi in contrasto con la destinazione urbanistica del piano comunale generale vigente.

E' pertanto necessario riconsiderare le disposizioni degli articoli 3 e 4 della LR 14/2009 e s.m.i., allo scopo di eliminare incertezze e difficoltà applicative da parte dei Comuni, in potenziale difformità dal consolidato orientamento interpretativo espresso dai giudici amministrativi, scongiurando dannosi contenziosi.

In particolare occorre puntualizzare che a seguito degli interventi di ampliamento, ai sensi dell'art. 3, e demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, ai sensi dell'art. 4, le destinazioni d'uso ammissibili degli immobili, per la complessiva volumetria risultante a seguito degli interventi, sono quelle corrispondenti ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati ovvero agli altri usi conformi alla destinazione urbanistica vigente dell'area in cui ricade l'immobile.

Consigliere Regionale
Mimmo Santorsola

